

Prot. n. 815bis/2014
(Sostituisce la n. 815/2014)

Spett.le
Siciliacque S.p.A.
Via G. di Marzo, 35
90145 - Palermo (PA)

siciliacque@siciliacquespa.com

IL DIRETTORE

Palermo, 11 novembre 2014

Oggetto: bando di gara SICILIACQUE S.p.A. per appalto integrato di “Lavori e gestione centrale idroelettrica Blufi 1 – 1° stralcio”

Termine offerte e gara: 26 novembre 2014. - Importo: € 1.066.096,19

Con riferimento al bando in oggetto, rileviamo la seguente anomalia:

1. Clausola 11.3. (requisiti economici-finanziari e tecnico-organizzativi per l'esecuzione dei lavori):

Ai fini della partecipazione alla gara, è richiesto alle imprese partecipanti oltre al possesso di idonea attestazione SOA nella categoria di lavori e relativa classifica adeguati ai lavori da assumere (cat. OG 9 class. III), anche un requisito di qualificazione ulteriore, *ovverosia “aver realizzato nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, lavori analoghi (centrali idroelettriche) per importo pari a quello dei lavori in appalto”*.

Osserviamo che, ai sensi dell'art. 60 comma 3 DPR n. 207/10, **l'attestazione SOA costituisce condizione necessaria e sufficiente** per la dimostrazione dell'esistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria ai fini dell'affidamento dei lavori pubblici. Ancor più incisivamente segue il comma 4, il quale prescrive il divieto alle stazioni appaltanti di richiedere ai concorrenti requisiti ulteriori rispetto a quelli previsti dalla vigente normativa.

Invero, come rilevato da copiosa giurisprudenza e prassi, è precluso alle stazioni appaltanti prevedere “requisiti ulteriori” e più limitativi oltre l’attestazione SOA, ritenendosi il bando così formulato viziato da illegittimità (Sentenze Cons. Stato n. 14/2010, n. 8292/2004; Sent. TAR Lazio n. 12218/2008; Pareri A.N.A.C. n. 86/2009 e n. 71/2007).

La ragione, come appare evidente, risiede nella ingiustificata restrizione dell’accesso alla gara, in contrasto con la normativa vigente in materia, oltreché con il *favor participationis* cui devono uniformarsi le procedure di affidamento dei contratti pubblici.

Ancor più discriminante e restrittivo appare il suddetto requisito ulteriore di qualificazione, laddove si riscontra una carenza di appalti aventi a oggetto centrali idroelettriche affidati nell’ultimo quinquennio.

Per tutto quanto sopra premesso e considerato, vi chiediamo di eliminare dal bando detta anomalia ed, in assenza di un vostro intervento valuteremo l’opportunità di rivolgerci all’A.N.A.C.

Distinti Saluti.

Il Direttore
Francesco Artale

